



Vasanello, 16 dicembre 2019

Ai Responsabili dei Servizi

Ai dipendenti comunali

Oggetto: Circolare in materia di segnalazione e comunicazione di condotte illecite

Lo scrivente, nella sua qualità di Segretario comunale e RPCT

FA PRESENTE

-che il nuovo testo dell'art. 54 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dalla legge 190/2012 e modificato dalla legge n. 179 del 30 novembre 2017, prevede al comma 1: *"Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. ..."*. Il testo normativo non conferisce rilevanza alla nozione di buona fede del whistleblower, che invece compariva nel testo originario approvato dalla Camera dei Deputati il 21 gennaio 2016 ed era stato in precedenza valorizzato dall'ANAC nelle *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"* (Determina 28 aprile 2015 n. 6). Piuttosto dal comma 9 dell'articolo 54 bis nel nuovo testo si evince che le tutele previste dalla norma vengono meno laddove emerga la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia e di diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1, anche con sentenza di primo grado, dunque non definitiva, oppure emerga la responsabilità civile, per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.

-Regola generale è quella secondo cui *"l'identità del segnalante non può essere rivelata"* (art. 54 bis comma 3, nuovo testo). Ciò implica che la segnalazione non potrà essere oggetto di diritto di accesso ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e neppure potrà essere sottoposta all'accesso civico ex art. 5 del D.lgs. 33/2013 (art. 54 bis comma 4).

-Alcune deroghe alla riservatezza sono previste nel comma 3 dell'art. 54 bis. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata *"ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza"*

dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità" (art. 54 bis comma 3 nel nuovo testo).

ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

-Riepilogando, anche in base a quanto precisato dalle Linee Guida dell'ANAC in materia di cd. whistleblowing, attualmente in consultazione, sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il segnalante (nei limiti previsti dall'art. 3 legge 179/2017) sia in ambito pubblico, sia in ambito privato sveli, per giusta causa, notizie coperte dal segreto d'ufficio, ovvero violi l'obbligo di fedeltà.

-La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

-Il whistleblower è, dunque, colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, ed il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni.

-Si considerano rilevanti **le segnalazioni** riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

-Per quanto concerne la procedura da seguire per effettuare le segnalazioni, si stabilisce che esse dovranno essere contenute in un documento, redatto e sottoscritto dal dichiarante – la cui identità deve emergere dal documento - inserito in una busta, da inoltrare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; la busta dovrà essere chiusa e recare all'esterno la dicitura "Non aprire. Riservata personale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione"; in alternativa, la segnalazione potrà essere inviata direttamente all'ANAC (sulla pagina istituzionale dell'ANAC è presente il link Whistleblowing- segnalazione di illeciti).

-Le segnalazioni non dovranno essere anonime; la tutela del segnalatore presuppone, infatti, la sua individuazione.

-Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve assicurare la copertura dei dati identificativi del denunciante, nonché la protocollazione riservata della segnalazione. Egli, una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. La legge (art. 54 bis comma 5 del D.lgs. 165/2001 nuovo testo) demanda all'ANAC l'adozione di specifiche linee guida relative alla procedura per la gestione e la gestione delle segnalazioni. Come premesso, sono in corso di adozione le nuove Linee guida dell'ANAC in materia, che sostituiranno quelle vigenti, adottate con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

-Differenti dalle segnalazioni di illeciti, sono **le comunicazioni di misure ritorsive**, effettuate dal whistleblower, che le abbia subite, o dalle organizzazioni sindacali. Anche per esse si rinvia alla pagina istituzionale dell'ANAC ed alle Linee Guida in corso di approvazione.

-Ci si riserva di approfondire la materia, anche in sede di revisione del PTPCT, una volta che saranno formalmente approvate le nuove Linee guida dell'ANAC.

Il Segretario comunale e RPCT
dott. Adolf Cantafio